



Autorizzazione Integrata Ambientale

Ditta ETRA S.p.A.

sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI),

C.F. e P.IVA 03278040245

Impianto di depurazione acque reflue urbane di I^a categoria di Cittadella

1. Si rilascia alla Ditta ETRA S.p.A., per il seguito Ditta, con sede legale in Largo Parolini, 82/b, Bassano del Grappa (VI), C.F. e P.IVA 03278040245, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio dell'installazione denominata "Impianto di depurazione acque reflue urbane di I^a categoria di Cittadella" ubicato in Via Sansughe, Comune di Cittadella (PD) al foglio n. 39 – particelle 7, 8, 281, 385, 280, 306 e 279 del catasto, per l'attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
2. Si provvederà al successivo riesame dell'A.I.A. secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso ETRA S.p.A in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'A.I.A. entro 10 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, in quanto la stessa non dispone per l'impianto in essere di un Sistema di Gestione Ambientale certificato.
3. La presente A.I.A. comprende le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:
 - autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di I^a categoria;
 - autorizzazione allo scarico terminale nel corso d'acqua "Roggia Sansughe", ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/85, della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
 - autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento dei rifiuti, ai sensi del comma 2 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. e della parte IV del medesimo D.lgs. relativamente all'attività di smaltimento, denominazione D 8 – "trattamento biologico" e D9 -"Trattamento fisico-chimico" di cui all'allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. ;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.;
4. Sono sostituite le seguenti autorizzazioni ambientali già di titolarità della Ditta:
 - Decreto n. 2926/DEP/2013 del 20/12/2013 della Provincia di Padova relativo all'Autorizzazione all'esercizio e allo scarico dell'impianto di depurazione e al trattamento in conto terzi di rifiuti prorogato dalla Provincia di Padova con decreto n. 91813 del 13/12/2018 fino alla conclusione del procedimento VIA/AIA.
 - Decreto n. 6684/EM del 20/12/2013 della Provincia di Padova relativo all'Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

si demandano alla Provincia di Padova gli atti di competenza per la revoca dei succitati provvedimenti.

Esercizio provvisorio

5. la Ditta fino alla messa in esercizio dell'installazione nella configurazione finale presentata in sede di istanza AIA-VIA dovrà rispettare il limite quantitativo di rifiuti in ingresso di massimo 50 Mg/giorno e massimo 15.600 Mg/anno.
6. la Ditta per la messa in esercizio provvisorio dell'installazione, che potrà avvenire anche per stralci funzionali, dovrà presentare- in conformità a quanto stabilito dagli art. 43 e 44 della L.R. n. 33/1985, dall'art. 25, comma 3, della L. R. n. 3/2000 e della DGR n. 2794/2010 - alla Regione del Veneto, alla Provincia di Padova e all'ARPAV la seguente documentazione:

- a. dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato;
- b. data di avvio dell'impianto nella nuova configurazione;
- c. il nominativo del Tecnico Responsabile dell'installazione.

Entro 180 giorni, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, dovrà essere presentato il certificato di collaudo funzionale per la necessaria presa d'atto della conformità delle opere realizzate.

Gestione rifiuti

7. La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'**Allegato C** al provvedimento autorizzatorio unico regionale. Il trattamento rifiuti è ammesso, ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nei limiti della capacità residua dell'impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima capacità impiantistica e la quantità di refluo convogliata tramite condotta, valutata sia in termini di capacità idraulica che in termini di carico organico. L'attività non dovrà comunque pregiudicare la capacità di trattamento dei reflui conferiti tramite condotta e dovrà avvenire nel rispetto delle successive prescrizioni:
 - 7.1. all'ingresso del trattamento rifiuti, salvo quanto previsto al precedente punto 6, dovranno rispettarsi i seguenti limiti quantitativi:
 - Quantitativo massimo giornaliero: 250 Mg/giorno;
 - Quantitativo massimo annuale: 72.000 Mg/anno;
 - Carico organico giornaliero massimo: 1.200 kgBOD5/giorno (considerando 1 A.E.=60 gBOD5/giorno).
 - 7.2. i rifiuti identificati con il codice CER 190805 sono conferibili anche nel comparto di disidratazione fanghi dell'installazione nel locale denominato vasche di accumulo fanghi individuate al punto 17 delle planimetrie allegate all'istanza AIA, comunque nei limiti di quantitativi massimi di cui al punto 7.1 e compatibilmente con la capacità residua dell'impianto.
 - 7.3. la capacità residua dell'impianto dovrà essere verificata annualmente sulla base dei dati gestionali e di eventuali nuovi allacciamenti fognari sia di natura domestica/assimilata che industriale: i quantitativi massimi in ingresso sopra indicati andranno percentualmente rivisti (esclusivamente in riduzione) alla luce della verifica succitata;
 - 7.4. in concomitanza all'attivazione del by-pass delle acque reflue urbane al fine di privilegiare la principale attività di depurazione dei reflui fognari, propria dell'impianto, dovrà essere sospesa l'immissione dei rifiuti liquidi ai trattamenti biologici;
 - 7.5. l'accettazione dei rifiuti è altresì subordinata ad una preventiva valutazione sulla trattabilità degli stessi presso la sezione specifica di trattamento dell'impianto, tenendo conto del fatto che tale trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti: a tal fine dovrà essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento chimico-fisico e biologico: ciò deve essere verificato in termini di massa;
 - 7.6. i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l'omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l'omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un'attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l'omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l'omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l'omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell'omologazione e l'effettivo contenuto del carico, a

seguito dei controlli effettuati dalla Ditta. Particolare attenzione deve essere dedicata ai rifiuti codificati con codici CER residuali xx.xx.99. Per tali rifiuti, fermo restando quanto riportato al presente punto, deve essere sempre fornita una descrizione negli appositi spazi del formulario di trasporto, pur sintetica ma tale da rendere comprensibile la natura al di là della descrizione "*rifiuti non specificati altrimenti*" associata ai citati codici generici in base al CER.

- 7.7. deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Padova, ad ARPAV-DAP di Padova e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
- 7.8. immediatamente a valle del trattamento chimico-fisico della sezione di trattamento rifiuti e prima della confluenza con il reflujo in arrivo dai pretrattamenti dell'impianto di depurazione, dovranno garantirsi i limiti di cui alla tabella 3 – colonna "*Scarico in rete fognaria*", Allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. per i parametri di cui alla tabella 5, allegato 5, parte terza del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.
- 7.9. i rifiuti in ingresso dovranno essere monitorati, in particolare per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione. La frequenza dei controlli e dei parametri è stabilita nel Piano di Monitoraggio e Controllo Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. L'Autorità Competente (Regione Veneto), ai sensi dell'art. 29-octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii., si riserva di riesaminare l'A.I.A. qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (ARPAV-DAP di Padova e Provincia di Padova), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull'ambiente.
- 7.10. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n.152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
- 7.11. la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'Allegato C.11 alla domanda di procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio dell'A.I.A. prot. regionale 527655 del 18.12.2017;
- 7.12. le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso all'impianto sono regolamentate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);
- 7.13. nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulizia degli stessi automezzi devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento in testa all'impianto;
- 7.14. relativamente ai rifiuti prodotti dall'installazione, la Ditta ha dichiarato in sede di istanza che intende avvalersi del "deposito temporaneo", dovrà pertanto garantirne la corretta applicazione, alle condizioni previste dall'art 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/06 ss.mm.ii., indicando, in particolare, preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti sono quelle individuate nelle planimetrie presentate e in tali aree, per la loro chiara identificazione, deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica;
- 7.15. si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.

Acque

8. Si autorizza, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/1985 lo scarico SF1, individuato nella planimetria di cui all'Allegato C.10 alla domanda di procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale rilascio dell'A.I.A. prot. regionale 527655 del 18.12.2017, nonché l'esercizio dell'impianto di depurazione di

acque reflue urbane di 1° categoria con potenzialità di progetto finale pari a 75.000 A.E., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 8.1. devono essere rispettati i limiti previsti dalla colonna D della Tabella 1, allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. (Piano Tutela Acque), approvato con DCR n. 107 del 5.11.2009;
- 8.2. il rispetto dei limiti per Azoto totale e/o Fosforo totale, ai sensi del comma 3 dell'art. 25 del NTA del PTA, non saranno applicati qualora a livello di bacino sia verificato il raggiungimento dell'obiettivo dell'abbattimento del 75% del carico complessivo dei nutrienti in ingresso a tutti gli impianti di trattamento di acque reflue urbane come stabilito da specifica DGRV.
- 8.3. il valore allo scarico del parametro "Escherichia Coli" non deve essere superiore a 5.000 UFC/100 ml, ai sensi dell'art. 23 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., dal 1 aprile al 30 settembre.
- 8.4. al fine di ridurre i prelievi di acqua da pozzo e da acquedotto, le acque provenienti dal trattamento MBR e destinate al riutilizzo, in attesa dell'attivazione della apposita rete duale, dovranno essere destinate al riuso interno in impianto ogni qualvolta ciò sia tecnicamente possibile. I quantitativi destinati al riuso interno dovranno essere riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le scadenze dallo stesso definite.
- 8.5. ad avvio della rete duale esterna all'impianto la presente autorizzazione dovrà essere aggiornata definendo i limiti qualitativi per le acque destinate al riutilizzo con riferimento alla specifica normativa vigente.
- 8.6. è fatto obbligo di effettuare l'autocontrollo delle acque in ingresso ed in uscita all'impianto, con le modalità di cui al punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- 8.7. dovrà essere comunicato tempestivamente alla Provincia di Padova e ad ARPAV-DAP di Padova, qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione.
- 8.8. i parametri elencati nell'allegato 1 al Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di cui è previsto il monitoraggio allo scarico finale dell'impianto, dovranno essere eventualmente integrati in conseguenza di variazioni delle caratteristiche degli scarichi industriali allacciati alla fognatura afferente all'impianto o a situazioni di inquinamento della stessa. Tale modifica dovrà essere comunicata e recepita nel PMC, secondo le modalità previste al successivo punto 11.
- 8.9. la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono da indicare nel PMC di cui al punto 10 del presente Allegato;

Emissioni in atmosfera

9. Si autorizzano le emissioni in atmosfera dell'installazione, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, fatto salvo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 9.1. le emissioni dal biofiltro individuato al punto 3a nella planimetria di cui all'Allegato C.09 alla domanda di procedura di VIA con contestuale rilascio dell'AIA prot. regionale 527655 del 18.12.2017, dovranno essere conformi ai limiti previsti dalla parte V del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e comunque, rispettare le seguenti concentrazioni:

Punto Emissione	Portata nominale [Nm ³ /h]	INQUINANTI	VALORE LIMITE [mg/Nm ³]
Biofiltro	45.000	Ammoniaca	5
		Acido solfidrico(H ₂ S)	5

La portata nominale va misurata in entrata allo scrubber.

- 9.2. deve essere effettuata una costante manutenzione dei succiatati biofiltri al fine di garantire il mantenimento dei parametri ottimali riguardo a pH, temperatura, umidità ed efficienza di abbattimento delle sostanze odorogene, effettuando periodiche analisi per verificarne il corretto funzionamento. Si rimanda alle indicazioni del Piano di Monitoraggio e Controllo per le procedure di manutenzione.
- 9.3. si dà atto che la linea fanghi dell'installazione è dotata di sistemi di contenimento delle emissioni quali chiusura dei locali, trattamento dell'aria con un sistema di scrubbing a secco con pre-

trattamento ad ozono (in fase di realizzazione) e immissione dell'aria estratta pretrattata nelle vasche biologiche [tecnica *Activated sludge diffusion* (ASD)]; la ditta dovrà garantire l'efficienza e la manutenzione di tali apprestamenti per il contenimento degli odori;

- 9.4. la ditta dovrà effettuare, nel periodo estivo, dalla data di messa in esercizio del biofiltro, una valutazione olfattometrica annuale per i primi 2 anni e successivamente con cadenza biennale, L'indagine andrà condotta a monte e a valle dell'impianto, tenuto conto della direzione del vento, e dovrà essere presentata agli Enti di Controllo congiuntamente alla relazione annuale di cui al successivo punto 10.2. Tale valutazione andrà ulteriormente approfondita nei casi in cui vi siano modifiche impiantistiche che possono comportare un significativo impatto olfattivo dell'installazione nei confronti dell'esterno.
- 9.5. in concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all'impianto, nonché per le prove periodiche di funzionalità stimate in 13 ore annue, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera, derivanti dal gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenza termica nominale pari a 3.170 kW, con potenza elettrica pari a 1320 kW, per le quali è riconosciuto il carattere di emergenza.

PMC e Reportistica

10. Si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC), su cui si è espresso favorevolmente ARPAV-DAP di Padova con nota proprio protocollo n. 2019- 00148832/U del 11.02.2019, documento che la ditta Etra ha trasmesso con nota prot. n. 23475 del 01.03.2019, pervenuta al protocollo regionale il 04.03.2019 n. 88922, aggiornandolo con la modifica valutata di carattere non sostanziale dalla Conferenza di Servizi nella seduta del 11.02.2019, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - 10.1. ogni variazione del PMC deve essere concordata con ARPAV DAP di Padova e comunicata alla Regione e alla Provincia di Padova ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere degli organi di controllo;
 - 10.2. la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall'anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, a Regione Veneto, Provincia di Padova, ARPAV-DAP di Padova e al Consiglio di Bacino "Brenta" oltre al report previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, una relazione sulle caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti trattati all'impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell'impianto. La relazione dovrà riportare informazioni sulla capacità di trattamento dell'impianto di depurazione con riferimento al carico, sia idraulico che organico. In particolare dovranno essere quantificati gli eventuali nuovi apporti provenienti dalla rete fognaria e aggiornare la capacità residua di trattamento dell'impianto. Tali informazioni andranno inserite a complemento nel report previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo. La relazione dovrà contenere altresì:
 - a) un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del "Piano di Monitoraggio e Controllo" in cui è stato assegnato "SI" nella colonna "Reporting". Il Report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
 - b) un resoconto esplicativo dell'attività aziendale con il commento dei dati dell'anno in questione e i risultati del monitoraggio. Il resoconto, che può essere corredato da grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissione è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dell'incidente e gli interventi risolutivi adottati, variazioni significative tra diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. Il suddetto resoconto dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
 - 10.3. le registrazioni dei dati previsti nel "Piano di Monitoraggio e Controllo" dovranno seguire le successive indicazioni:
 - a) tutti i dati ottenuti dall'autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali devono essere conservati almeno 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l'ausilio di strumenti informatici;

- b) eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da laboratori esterni o direttamente dall'impianto di destino, devono essere conservati presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità competente al controllo per almeno 5 anni;
- 10.4. le metodiche utilizzate dal servizio laboratori ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili sul sito internet dell'Agenzia. È facoltà della Ditta avvalersi di metodiche alternative, in tal caso dovranno essere preventivamente concordate con il competente Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV;
- 10.5. la Ditta dovrà trasmettere ad ARPAV e Provincia di Padova, entro il 15 dicembre dell'anno precedente, per ciascun anno di validità dell'AIA, il calendario annuale delle date di esecuzione delle attività di autocontrollo analitico; eventuali variazioni delle date dei singoli autocontrolli dovranno essere comunicate, ove tecnicamente possibile, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso;

Ulteriori prescrizioni

11. presso l'impianto deve essere presente e messa a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una planimetria dell'impianto che consenta di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 7, 8 e 9 del presente **Allegato B**, conforme a quanto presentato in sede di richiesta di rilascio dell'autorizzazione e ai futuri aggiornamenti;
12. deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
13. la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, DAP di Padova, Provincia di Padova Comune di Cittadella e Consiglio di Bacino Brenta, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii;
14. per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Cittadella (DPCM 14 novembre 1997). La Ditta. deve comunque effettuare campagne di misura del rumore come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
15. devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000 e art. 38 della L.R. n. 33/1985 ss.mm.ii.;
16. ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 3 del 152/2006 ss.mm.ii. l'ARPAV effettuerà nell'arco della validità dell'AIA, con oneri a carico del gestore:
- ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali con cadenza triennale;
 - ispezioni ambientali intese come controlli analitici con cadenza annuale:
 - o 2 campioni all'anno dello scarico dell'effluente della linea pretrattamento rifiuti che conferisce alla linea principale;
 - o 12 campioni all'anno dello scarico finale.
- La frequenza delle attività ispettive potrà essere modificata a seguito dell'emanazione del piano d'ispezione ambientale regionale ex. art. 29 decies comma 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii.
- Le modalità di controllo analitico previste nel PMC verranno specificate da ARPAV nella nota di avvio dell'ispezione ambientale integrata o comunque preventivamente alla comunicazione prevista dall'art. 29 decies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii.;
17. ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Ditta deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto D. Lgs. n. 152/2006.

18. qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV-DAP di Padova e Provincia di Padova;
19. in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;
20. si dà atto che, come concordato dagli Enti nella seduta della Conferenza di Servizi Istruttoria del 07.06.2018, è stata esclusa la necessità di presentare la relazione di riferimento di cui all'art. 29-ter comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nel documento presentato dalla Ditta "Elab. G -Verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento", allegato alla nota prot. regionale n. 84679 del 05.03.2018.